

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1983

Modifica delle norme concernenti i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nuova disciplina dei conseguenti rapporti obbligatori e previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. — La parte politica, alla quale il presentatore del presente disegno di legge appartiene, sia durante il tormentato *iter* dell'originaria legge 1° dicembre 1970, n. 898, che in sede di *referendum* abrogativo, ha manifestato convinta contrarietà all'introduzione dell'istituto dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio nel nostro ordinamento giuridico.

Abbiamo ritenuto che il popolo italiano fosse ancorato all'osservanza di irrinunciabili valori di tradizione e di civiltà (morali, etici, religiosi, affettivi, economici, sociali e culturali) tesi al mantenimento dei principi concernenti l'indissolubilità del vincolo coniugale e l'unità e la stabilità del nucleo familiare.

Le correnti divorziste, tuttavia, hanno travolto tali valori.

Il « divorzio », pertanto, è previsto dalla legislazione vigente, sicchè tale realtà non può essere ignorata.

È, però, da domandarsi (e ciò è doveroso) se, dopo tredici anni dalla sua entrata in vigore, la legge istitutiva della dissolubilità del matrimonio abbia dato e dia luogo a difficoltà e divergenze nella sua pratica applicazione, nelle interpretazioni giurisprudenziali e nella dottrina giuridica.

Purtroppo non poche sono state e sono le incongruità, le carenze e le discrasie derivanti dalla legge originaria del 1970 e dalle successive norme integrative di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 436.

Il presente disegno di legge si ripromette di eliminare alcuni dei gravi inconvenienti lamentati ed al riguardo propone sostanziali modifiche relative ai casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ai correlati rapporti di natura obbligatoria e previdenziale.

Così con l'articolo 1 ritiene confacente la estensione del diritto al « divorzio » ai casi per i quali uno dei coniugi sia stato condannato per delitto contro la moralità ed

il buon costume (violenza carnale, atti di libidine violenti, ratto a fine di libidine, ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma a fine di libidine o di matrimonio, corruzione di minorenni) o per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; e ciò senza quelle limitazioni di carattere soggettivo che appaiono erroneamente stabilite dalla lettera b) del numero 1) dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970.

Tosto che il « divorzio » è legge dello Stato, ragioni morali e giuridiche consigliano ed, anzi, impongono il riconoscimento del diritto di sciogliere il matrimonio o di farne cessare gli effetti civili a favore del coniuge che dopo il matrimonio viene a trovarsi nella sgradita e deprecabile condizione di dover convivere con persona condannata per aver commesso, non importa in danno di chi, delitti di particolare gravità che attentano alla pubblica moralità ed al buon costume.

L'articolo 2 del disegno di legge propone la riduzione a tre anni dello stato di separazione giudiziale o consensuale ai fini della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la riduzione a quattro anni in caso di ininterrotta separazione di fatto.

Quando il vincolo coniugale è rotto e nessuna convivenza affettiva e materiale esiste tra marito e moglie da anni, non hanno motivo di sussistere ancora a lungo il mantenimento di due persone « in lista di attesa » ed il rinvio per la regolarizzazione di una nuova vita con tutte le conseguenti aspettative e necessità.

Il successivo articolo 3 introduce il nuovo istituto del « divorzio consensuale ». Non si vedono, infatti, le ragioni per le quali il legislatore codifichi la separazione consensuale dei coniugi e disattenda analoga normativa per il caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Quando i coniugi concordano sulla domanda di sciogliere il matrimonio o di farne cessare gli effetti civili e sulle condizioni relative ai rapporti economici ed all'affidamento e mantenimento della prole, non vi è serio motivo che giustifichi l'indugio

ed il dispendio in un defatigante processo che normalmente dura per lunghi anni. Il procedimento previsto dal codice civile e dal codice di procedura civile in tema di separazione consensuale ben può essere esteso all'ipotesi di « divorzio consensuale ».

La vigente normativa che disciplina l'imposizione di un assegno periodico a carico di un coniuge ed a favore dell'altro coniuge è assai generica e lascia ampia discrezionalità al giudice, sicchè frequentemente le sentenze di merito hanno dato luogo a gravi ingiustizie.

Conseguentemente con l'articolo 4 il presente disegno di legge determina un *minimum* nella misura dell'assegno tosto che ricorrano alcune condizioni particolari, quali quelle concernenti la carenza di redditi, l'età, la salute, l'inabilità al lavoro, l'addebitabilità della separazione personale, eccetera.

Sembra altresì conforme a giustizia l'assegnazione preferenziale della casa familiare al coniuge cui sono stati affidati i figli (articolo 5).

Per facilitare l'acquisizione dell'assegno periodico, con gli articoli 6 e 14 sono previsti alcuni adempimenti quali la denuncia del prestatore d'opera dipendente all'ufficio del lavoro dell'obbligo di corrispondere l'assegno, l'annotazione del provvedimento che dispone la corresponsione dell'assegno sul libretto del lavoro e l'obbligo del coniuge di comunicare all'altro coniuge nel termine di trenta giorni l'eventuale cambiamento del suo domicilio e della sua residenza.

L'articolo 7 prevede altro adempimento e precisamente la trasmissione dei provvedimenti relativi allo scioglimento ed alla cessazione degli effetti civili del matrimonio all'ufficiale dello stato civile competente per territorio al fine della relativa annotazione che, anche a tutela dei diritti dei terzi, imprime efficacia ai provvedimenti stessi.

Gli articoli 8, 9 e 11 disciplinano analiticamente *ex novo* le questioni, sino ad oggi assai controverse in dottrina ed in giurisprudenza, che attengono alla pensione di reversibilità, mentre l'articolo 10 regolamen-

ta la corresponsione dell'assegno periodico a carico dell'eredità.

L'articolo 12 riguarda il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e pensioni per il soddisfacimento dell'assegno periodico.

Infine l'articolo 13 estende l'applicazione delle pene previste dall'articolo 570 del vigente codice penale al coniuge che con qualsiasi mezzo si sottrae al pagamento di detto assegno, con il raddoppio della sanzione nel caso della violazione di un obbligo di mantenimento dei figli minori ed invalidi.

L'articolo 15 prevede esenzioni di carattere fiscale, mentre l'articolo 16 indica il foro competente per territorio a conoscere delle cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e l'articolo 17 contiene la disposizione tran-

sitoria che prevede l'applicabilità delle norme *ex novo* proposte anche ai casi nei quali è già intervenuto provvedimento giudiziale.

L'articolo 18 riguarda l'immediata entrata in vigore della legge che si propone.

Come si può rilevare, si tratta di una disciplina che vuole incidere innovativamente sulla vigente incongrua normativa dei casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dei conseguenti rapporti obbligatori e previdenziali.

Il presente disegno di legge si aggiunge a similari iniziative legislative assunte da altri Gruppi politici nei due rami del Parlamento.

Il suo proponente confida in un sollecito esame di esso da parte del Senato della Repubblica ed, indi, della Camera dei deputati e nella sua approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La lettera *b*) del numero 1) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

« *b*) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale, o per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523, 524 e 530 del codice penale ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione ».

**Art. 2.**

La lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

« *b*) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, purchè la separazione sia durata ininterrottamente almeno tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale per il tentativo di conciliazione ovvero è intervenuta separazione di fatto quando questa è durata ininterrottamente da almeno quattro anni a decorrere dalla data della cessazione effettiva della convivenza. Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto i termini di cui sopra sono elevati ad anni cinque ».

**Art. 3.**

All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tra il quarto ed il quinto comma, sono aggiunti i seguenti due commi:

« A richiesta dei coniugi che concordano sulla domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e

sulle condizioni relative ai rapporti economici ed all'affidamento ed al mantenimento della prole, il presidente del tribunale, verificati i presupposti della domanda, dà atto del consenso dei coniugi, pronuncia in conformità alla domanda e rimette gli atti per la omologazione al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente stesso.

Se l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento ed al mantenimento dei figli appare in contrasto con l'interesse di questi il tribunale dispone la riconvocazione dei coniugi davanti al collegio ed indica le modifiche da adottare nell'interesse dei figli. In caso di mancata accettazione delle modifiche indicate o di altra idonea soluzione il tribunale può rifiutare l'omologazione ».

#### Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare un assegno periodico a favore dell'altro coniuge determinandolo in via equitativa e tenendo conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, nonché del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.

L'assegno periodico non può essere inferiore ad un quarto dei redditi globali percepiti dall'obbligato, qualora l'altro coniuge versi nelle seguenti condizioni:

- 1) non goda di altri redditi;
- 2) sia inabile a lavoro retribuito oppure sia nella condizione di non svolgere un lavoro retribuito non per sua colpa ovvero abbia compiuto l'età di anni 40 alla data della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

3) non sia stato dichiarato penalmente colpevole di uno dei fatti per i quali può essere proposta domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

4) non abbia dato causa, per fatti a lui addebitabili, alla separazione personale.

In presenza di figli minori o invalidi civili l'assegno periodico non può essere inferiore ad un terzo dei redditi dell'obbligato.

L'assegno periodico non determinato in percentuale di reddito da lavoro dipendente è automaticamente aggiornato a decorrere dall'inizio di ciascun anno con riferimento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.

Quando il coniuge obbligato a versare l'assegno non percepisce reddito da lavoro dipendente l'aggiornamento automatico ed annuale si attua applicando gli scatti della scala mobile ».

#### Art. 5.

All'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'abitazione della casa familiare è assegnata preferibilmente al coniuge cui sono affidati i figli ».

#### Art. 6.

All'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il prestatore d'opera dipendente, tenuto in dipendenza di provvedimento immediato oppure di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente eseguibile alla corresponsione di assegno periodico dovuto per qualsiasi ragione in conseguenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è obbligato a farne denuncia all'ufficio del lavoro, anche se emigrato all'estero.

Il provvedimento che dispone la corresponsione dell'assegno è annotato sul libretto del lavoro o sul libretto internazionale ».

#### Art. 7.

L'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, e l'ordinanza resa dal presidente ai sensi del superiore articolo 3 su concorde richiesta dei coniugi quando sia stata omologata dal tribunale, devono essere trasmesse in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia dal giorno dell'annotazione dei detti provvedimenti ».

#### Art. 8.

In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il coniuge al quale non è stata addebitata la rottura del matrimonio conserva, alla morte dell'altro coniuge, il diritto alla pensione di reversibilità che gli sarebbe spettata in base alle leggi vigenti.

Tale diritto spetta per intero al soggetto indicato nel precedente comma anche quando il titolare della pensione abbia contratto nuovo matrimonio, lasciando un coniuge superstite al quale compete la pensione di reversibilità.

Con decreto del Ministro competente, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di rimborso all'ente erogatore delle maggiori spese da questo sostenute fino al-

l'esaurirsi dei casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili dei matrimoni contratti anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

In caso di matrimonio contratto dopo l'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite ed al coniuge od ai coniugi nei confronti dei quali sono stati pronunciati sentenza o provvedimento omologativo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in proporzione alla durata dei rispettivi matrimoni. Tale pensione non compete al coniuge che è passato a nuove nozze od al quale è stata addebitata la rottura del matrimonio con sentenza passata in giudicato.

#### Art. 9.

Ai genitori, il cui matrimonio è stato sciolto o per il quale sono cessati gli effetti civili, è attribuita automaticamente dall'ente erogatore ed in parti uguali la pensione di reversibilità ad essi spettante per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio.

Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

Analogamente si provvede in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni previste dagli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

#### Art. 10.

L'articolo 3 della legge 1° agosto 1978, n. 436, è così sostituito:

« Nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio gli eredi del coniuge tenuto al pagamento di un assegno periodico, non titolare di pensione diretta o titolare di pensione non reversibile, ovvero di pensione che, pur reversibile, sia inferiore all'assegno periodico, sono obbligati a corrispondere al coniuge su-



perstite l'intero assegno periodico ovvero la differenza tra l'importo dell'assegno e la pensione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione.

Il diritto all'assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze ».

#### Art. 11.

La separazione, anche se dichiarata addebitabile esclusivamente ad uno dei coniugi, non priva costoro del diritto alla pensione di reversibilità.

Tale diritto compete al coniuge superstite in proporzione alla durata del legame matrimoniale fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale. Il computo della pensione è di competenza dell'ente erogatore.

In caso di separazione addebitata ad entrambi i coniugi la pensione di reversibilità spetta per intero al coniuge superstite.

Analogamente si provvede in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

#### Art. 12.

Gli stipendi, salari e retribuzioni, nonchè le pensioni e gli altri assegni pensionabili corrisposti dallo Stato o da altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonchè di ogni altro ente datore di lavoro, sono soggetti a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza di due quinti, per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5, comma quarto, 6, comma quarto, e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Ai fini della determinazione della quota soggetta a sequestro o pignoramento sono computati anche gli assegni o gli emolumenti accessori.

## Art. 13.

Al coniuge che con qualsiasi mezzo si sottrae alla corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5, comma quarto, 6, comma quarto, e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La pena è raddoppiata quando il fatto di cui al comma precedente è commesso in violazione di un obbligo di mantenimento di figli minori o invalidi.

## Art. 14.

In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio il coniuge, obbligato al versamento di un assegno periodico, è tenuto a comunicare al coniuge assegnatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e nel termine di giorni trenta il suo cambiamento di domicilio o di residenza.

In caso di inadempienza, a querela del coniuge creditore, la persona obbligata è punita con la multa da lire 100.000 a lire 500.000; nell'ipotesi di recidiva è punita congiuntamente con la reclusione fino ad un mese.

## Art. 15.

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ai successivi procedimenti di modifica, compresi i procedimenti diretti ad ottenere la determinazione, la corresponsione e la revisione dell'assegno periodico sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

## Art. 16.

Foro competente a conoscere delle cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla

legge 1° dicembre 1970, n. 898, è quello del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.

Art. 17.

La presente legge si applica anche nei casi per i quali è già intervenuto provvedimento giudiziale.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.